

	STATUTO	
	"Associazione P.E.R. Pour les Enfants Rwandais" ODV	
	COSTITUZIONE E SCOPI	
	Articolo 1) - E' costituita l'Organizzazione di volontariato	
	"Associazione P.E.R. Pour les Enfants Rwandais" ODV	
	con rispetto delle norme dettate del codice civile negli	
	artt. 14-42, nel particolare all'art. 36 e dell'art. 32	
	D.Lgs. 3 luglio 2018 n. 117, con sede in Pisa - Frazione	
	Ospedaletto - Via Scornigiana numero civico cinquantotto, ed	
	è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge	
	in materia.	
	Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso	
	Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.	
	Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà esse-	
	re disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello	
	statuto.	
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Articolo 2) L'Associazione ha scopo di promuovere ed organiz-	
	zare attività sociali, culturali, solidali e realizzare ogni	
	possibile intervento di aiuto e supporto per favorire il be-	
	nessere della persona e della comunità, superando le condi-	
	zioni di emarginazione ed esclusione, senza distinzione alcu-	
	na per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di	
	religione, di opinione politica, di origine sociale, di ric-	
	chezza, di nascita o di altra condizione. In particolare	

l'associazione rivolge la propria attività per il sostegno e la realizzazione di progetti in paesi in via di sviluppo con priorità verso il sostegno al diritto della salute, allo studio e al lavoro.

L'Associazione persegue i propri fini sia direttamente sia attraverso il sostegno culturale ed operativo a chiunque, in qualsiasi campo, voglia impegnarsi per gli stessi obiettivi nel medesimo spirito, diffondendo la cultura della cooperazione. L'Associazione favorisce l'incontro tra le persone e le istituzioni pubbliche o private, con lo scopo dell'efficienza ed umanizzazione degli interventi. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio

direttivo dell'associazione.

Articolo 3) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Articolo 4) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 5) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione

	dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi	
	avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale	
	rilascio della tessera associativa).	
	La qualità di socio si perde:-	
	-per decesso;	
	-per recesso;	
	-per esclusione.	
	I soci si dividono nelle seguenti categorie:	
	a. fondatori	
	b. volontari	
	c. onorari.	
	Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione	
	sottoscrivendo l'atto costitutivo.	
	Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità	
	dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo	
	le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote asso-	
	ciative.	
	Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione	
	deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assem-	
	blea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esen-	
	tati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di	
	tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno dirit-	
	to di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali se-	
	di secondarie e di partecipare alle attività organizzate	
	dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta	

in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 6) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7) I Soci sono tenuti:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indi-

	retto;	
	-astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contra-	
	sto con gli scopi e le regole dell'Associazione;	
	-versare la quota associativa di cui al precedente articolo;	
	-contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al rag-	
	giungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli	
	organi direttivi.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 8) L'Associazione trae le risorse economiche per il	
	funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:	
	1.-quote e contributi degli associati;	
	2.-eredità, donazione e legati;	
	3.-contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di	
	enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al soste-	
	gno di specifici e documentati programmi realizzati nell'am-	
	bito dei fini statutari;	
	4.-contributi dell'Unione Europea e di organismi internazio-	
	nali;	
	5.-entranti derivanti da prestazioni di servizi convenziona-	
	ti;	
	6.-proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e	
	a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economi-	
	che di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sus-	
	sidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli	
	obiettivi istituzionali;	

	7.-erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	8.-entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate	
	al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni an-	
	che a premi);	
	9.-ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i	
	beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è	
	mai ripartibile fra gli associati durante la vita	
	dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi	
	della normativa vigente in materia di terzo settore.	
	È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi	
	di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribu-	
	zione non siano imposte per legge.	
	Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la rea-	
	lizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse	
	direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'	
	Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gen-	
	naio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni eser-	
	cizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o	
	rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei	
	soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo	
	a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione	
	dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazio-	

	ne.	
	I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.	
	117/2017 e delle relative norme di attuazione.	
	Per le attività di interesse generale prestate,	
	l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate.	
	Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo	
	dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumen-	
	tale e secondaria delle attività ex art. 6 D.Lgs. 117/2017.	
	Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:	
	-dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà	
	dell'Associazione;	
	-dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazio-	
	ni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi	
	derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;	
	-da eventuali fondi di riserva.	
	All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiret-	
	to, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché	
	fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione	
	stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a-	
	art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le	
	quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.	
	BILANCIO	
	Articolo 9) Il bilancio di esercizio dell'associazione è an-	

nuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 10) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11) Sono Organi dell'Associazione:

-l'Assemblea dei soci;

-l'Organo di amministrazione;

-il Presidente;

-il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in

	alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima	
	libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 12) L'Assemblea generale degli associati è il massi-	
	mo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in	
	sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano	
	dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa	
	assunte provvede l'organo di amministrazione.	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola	
	con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.	
	Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un	
	altro associato con delega scritta. Ogni associato non può	
	ricevere più di 3 deleghe.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Am-	
	ministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del	
	bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso	
	Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un	
	decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo	
	o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di en-	
	trambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai pre-	
	senti.	
	Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso	
	scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi al-	
	meno 15 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è	

	validamente costituita in prima convocazione quando sia pre-	
	sente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda	
	convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fis-	
	sato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qua-	
	lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati,	
	trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a mag-	
	gioranza di voti. L'Assemblea ordinaria:	
	-nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;	
	-approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni eser-	
	cizio;	
	-stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
	-elegge il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori;	
	-si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;	
	-si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi	
	associati;	
	-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione nei loro confronti;	
	-approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	-delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di	
	Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;	
	-fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;	
	-destina eventuali avanzi di gestione alle attività istitu-	
	zionali.	
	Articolo 13) L'Assemblea Straordinaria è convocata:	

	-tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;	
	-ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei	
	Soci.	
	Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza	
	di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti.	
	Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del pa-	
	trimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di al-	
	meno tre quarti degli associati.	
	Articolo 14) Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti	
	del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si	
	procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle	
	cariche sociali si procede mediante il voto per alzata di ma-	
	no.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono ri-	
	sultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verba-	
	le redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario stesso.	
	Articolo 15) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato	
	dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straor-	
	dinaria.	
	Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera	
	dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando doves-	
	se venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio	

	Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in	
	tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in que-	
	sto caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene	
	a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento	
	e direzione delle attività istituzionali.	
	L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione,	
	delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo	
	attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destina-	
	zione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra asso-	
	ciatione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini spor-	
	tivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed	
	eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni le-	
	gislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b-	
	art.148 del TUIR).	
	Articolo 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di ma-	
	no, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono participa-	
	re tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.	
	Articolo 17) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria,	
	è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa;	
	le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su appo-	
	sito libro dei verbali.	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Articolo 18) L'organo di amministrazione è formato da un nu-	
	mero di membri non inferiore a cinque (5) e non superiore a	
	quindici (15), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri	

	dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre (3) anni	
	e sono rieleggibili per due (2) mandati consecutivi. Possono	
	fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei compo-	
	nenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico,	
	l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella	
	seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di ammini-	
	strazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il	
	primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte	
	dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che	
	rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.	
	Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada,	
	l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.	
	L'organo di amministrazione:	
	-nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed	
	un Segretario;	
	-cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	-predispone bilancio o rendiconto;	
	-delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti	
	di esclusione degli associati;	
	-delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazio-	
	ni;	
	-provvede alle attività di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.	
	L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in	

	caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di en-	
	trambi dal membro più anziano di età.	
	L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione	
	scritta da spedirsi anche per e-mail, dieci (10) giorni prima	
	della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è	
	comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i	
	consiglieri.	
	Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggio-	
	ranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza	
	degli intervenuti.	
	I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione,	
	redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha	
	svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato	
	preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha pre-	
	sieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.	
	Articolo 19) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti	
	gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappre-	
	sentanza Legale e la Firma Sociale.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione	
	e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente	
	spetta la firma degli atti sociali che impegnano	
	l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può	
	aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il	
	Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle	
	deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Pre-	

	sidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi	
	compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presi-	
	dente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle	
	proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-	
	Presidente in ogni sua attribuzione.	
	Articolo 22) Il Revisore Unico dei Conti. Il Revisore Unico	
	dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministra-	
	tivo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Re-	
	visore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Con-	
	siglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei	
	Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la cor-	
	rispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila	
	sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto,	
	e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio	
	consuntivo.	
	Articolo 21) Organo di Controllo. È nominato nei casi previ-	
	sti dal D.Lgs 117/2017.	
	L'Organo di Controllo, se nominato:	
	-Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione;	
	-Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	-Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non	
	sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale	

	dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore	
	legale iscritto nell'apposito registro;	
	-Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fina-	
	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	-Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in confor-	
	mità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli	
	esiti del monitoraggio svolto.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a	
	tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Articolo 22) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'in-	
	terpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli or-	
	gani, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimes-	
	sa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giu-	
	dicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando	
	luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune	
	accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo en-	
	tro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal	
	Presidente del Tribunale di Pisa.	
	SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE	
	Articolo 23) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere	
	deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevo-	
	le di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di vo-	
	to. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio	

	residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Re-	
	gionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e	
	salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del	
	terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 24) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad	
	uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne	
	riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.	
	Articolo 25) Norme transitorie. Le disposizioni del presente	
	Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del	
	RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normati-	
	vi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in	
	cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e	
	sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi	
	provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vi-	
	gore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con	
	la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi	
	cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vi-	
	gore del RUNTS.	
	Articolo 26) Per tutto quanto non è previsto dal presente	
	Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi gene-	
	rali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali	
	sulle associazioni.	
	Firmato Antonella Santerini - Angelo Caccetta, Notaio (segue	
	impronta del sigillo).	